

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO

PESARO E URBINO

C O P I A

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI PER ATTIVITÀ, IN AMBITO COMUNALE, DI PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE E DI COORDINAMENTO DEI PRIMI SOCCORSI.	Nr. Progr.	48
	Data	27/12/2012
	Seduta Nr.	7

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE la sala consiliare del municipio, oggi 27/12/2012 alle ore 18:15 in adunanza Ordinaria di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e nei termini previsti dallo Statuto Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
Bravi Settimio	SINDACO	Presente
Longhi Raffaella	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Giannessi Adamo	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
Gostoli Fabio	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Bruscaglia Silvio	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Lazzarini Severino	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Salvi Andrea	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Federici Alfio	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Pompei Ubaldo	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Dini Valentina	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Lapilli Ilaria	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Bicchiarelli Federico	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Parri Stefano	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Gostoli Giovanni	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Romanini Ivana	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
Sacchi Giovanni	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Cacciamani Marcello	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
Totale Presenti	14	Totale Assenti
		3

Assenti giustificati i signori:

GIANNESSI ADAMO; ROMANINI IVANA; CACCIAMANI MARCELLO

Assenti NON giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Scrutatori: DINI VALENTINA, LAPILLI ILARIA, GOSTOLI GIOVANNI

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Specchia Maria Gabriella

In qualità di SINDACO, il Sig. BRAVI SETTIMIO assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI PER ATTIVITÀ, IN AMBITO COMUNALE, DI PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE E DI COORDINAMENTO DEI PRIMI SOCCORSI.

IL PRESIDENTE

illustra brevemente l'argomento sulla base dei documenti inseriti in cartella e spiega che, già da diversi anni, la comunità montana alto e medio Metauro, con sede a Urbania, ha svolto azione di coordinamento in merito alla pianificazione della protezione civile. Al riguardo, nell'anno 1999, il medesimo ente ha coordinato e curato la stesura, per conto dei comuni del comprensorio comunitario, dei piani comunali di protezione civile. Nel 2004 il Piano di attuazione del Piano comunale di protezione civile; nel 2008 il Piano comunale di emergenza per il rischio incendi boschivi e di interfaccia. Dal 2004 ad oggi la Comunità Montana organizza la lotta antincendio boschivo attraverso il coordinamento dei Gruppi di Protezione Civile Comunale della Comunità Montana anche con la gestione della reperibilità dei volontari. Inoltre dallo stesso anno conduce un tavolo di coordinamento dei Gruppi di Protezione Civile per rilevare le esigenze legate all'attività specifica, gestire gli acquisti di beni ed attrezzature, organizzare i corsi di formazione. Come per le funzioni del catasto (approvate con la deliberazione precedente), anche per la protezione civile non si è mai pervenuti ad una convenzione (ex art. 30 TUEL n. 267/2000) che regolamentasse i rapporti tra l'ente comunitario e le singole amministrazioni comunali. Ci si è basati, invece, su accordi circoscritti che venivano approvati di volta in volta, con i singoli enti interessati. Dal momento che *“l'attività in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi”* risulta tra le nuove funzioni fondamentali dei comuni (ex art. 19 d.l. n. 95/2012 e legge di conv. n. 135/2012) si ritiene di procedere all'approvazione formale di una convenzione con il suddetto ente comunitario in veste di ente capo-convenzione. In tal senso è già stata raggiunta un'intesa nella Conferenza dei sindaci.

Al termine;

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(art. 42, comma 2, lett. c. TUEL n. 267/2000)

SU INIZIATIVA DEL SINDACO

VISTE E RICHIAMATE le seguenti disposizioni:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 istitutiva del Servizio Nazionale di Protezione civile, che consente l'attuazione della pianificazione delle emergenze a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale;
- il decreto ministeriale del 28 maggio 1993 *“Individuazione dei servizi indispensabili dei comuni”* all'art. 1 stabilisce che tra i servizi indispensabili dei comuni, assieme a servizi quali l'acquedotto, la fognatura, l'ufficio tecnico, l'anagrafe, la polizia municipale, di pronto intervento e di sicurezza pubblica, sono ricompresi anche i servizi di Protezione Civile;
- il d.lgs. 31 marzo 1998, che ha accentuato il decentramento di funzioni dallo stato alle regioni ed agli enti locali; visto, in particolare, l'art. 108, comma 1, lett.c) che testualmente recita:
c) sono attribuite ai comuni le funzioni relative:

- 1) all'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali;
- 2) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
- 3) alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e, in ambito montano, tramite le comunità montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali;
- 4) all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;
- 5) alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
- 6) all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.

- il D.P.R. 194/2001 che emana il Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle Associazioni di Volontariato alle attività di Protezione Civile;
- il D.L. 343/2001 convertito con Legge n. 401/2001, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di Protezione Civile;
- la circolare P.C.M. Dip. Protezione Civile del 30/09/2002 n. 35114 relativamente al riparto delle competenze in materia di Protezione Civile;
- la legge regionale Marche n. 11 dicembre 2001, n. 32, recante "Sistema regionale di protezione civile" ed, in particolare, gli articoli:
 - n. 13 – Funzioni delle comunità montane;
 - n. 14 – Funzioni dei comuni;
 - n. 15 – Funzioni del sindaco

RILEVATO che il comma 2 del citato art. 13, della L.R. Marche n. 32/2001, prevede espressamente:

2. Le Comunità montane possono assumere l'esercizio di funzioni comunali anche per le attività di protezione civile, e predispongono, in accordo con i Comuni interessati e con la Provincia, i relativi piani.

ATTESO che attualmente sono attribuite ai comuni le funzioni tecniche ed amministrative, da attuare al verificarsi dell'emergenza, relative allo svolgimento dei servizi di Protezione civile, riconducendosi in tale accezione le funzioni concernenti la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione, la salvaguardia del sistema produttivo locale, il ripristino della viabilità e dei trasporti, la riattivazione delle telecomunicazioni, la messa in sicurezza, la verifica e il ripristino delle reti erogatrici dei servizi essenziali ed il censimento e la salvaguardia dei beni culturali nelle zone a rischio;

CHE per le funzioni attinenti la protezione civile, pur nella diversità delle formule gestionali attualmente adottate dai singoli comuni appartenenti alla comunità montana alto e medio Metauro, vi è la volontà, tenuto conto delle singole esperienze maturate e delle specificità territoriali, di esercitare le funzioni attinenti la protezione civile, in forma associata, come previsto dal TUEL e dalle indicazioni regionali;

DATO ATTO che questo comune (appartenente ad una comunità montana, avente una popolazione superiore a 3.000 abitanti) non è soggetto alle disposizioni di cui all'articolo 14, commi da 25 a 31-quater del decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge n.122/2010, come successivamente modificato e integrato dall'art. 19 del decreto legge n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, in merito alla gestione associata delle funzioni fondamentali per i

Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane;

VISTO altresì che la comunità montana, ai sensi della l.r. Marche n. 18/2008 e l.r. Marche n. 6/2005 svolge attività di lotta antincendio boschivi (AIB) avvalendosi dei gruppi Comunali di Protezione Civile;

VISTI gli artt. 30 e 42, comma 2, lett. c) del TUEL n. 267/2000;

RITENUTO, per quanto sopra, di approvare uno schema di convenzione tra questo comune e la comunità montana alto e medio Metauro, con sede a Urbania, per la gestione associata delle attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

DATO atto che lo schema di convenzione - allegato al presente atto - prevede: i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie, come espressamente previsto dal comma 2, del più volte richiamato art. 30 TUEL n. 267/2000;

CHE con la presente convenzione viene a costituirsi una gestione associata presso l'ente capo-convenzione, che opererà, con delega, in luogo e per conto degli enti aderenti all'accordo (ex comma 4, art. 30 TUEL n. 267/2000);

PROPONE

1 - DI APPROVARE lo schema di convenzione tra questo ente e la comunità montana alto e medio Metauro – con sede a Urbania - per la gestione associata della funzione fondamentale comunale denominata **“e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi”**, nel testo allegato, composto di n. 17 articoli, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2 – DI CONFERIRE alla comunità montana alto e medio Metauro, apposita delega, ai sensi dell'art. 30, comma 4, del TUEL n. 267/2000, ad operare in luogo e per conto di questo ente, sulle materie disciplinate dalla funzione fondamentale;

3 – DI AUTORIZZARE il Responsabile del Settore LL.PP. per la stipula della convenzione, in rappresentanza di questo ente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sopra riportata proposta di deliberazione;

Acquisito il parere ai sensi dell'art. 49, c. 1, del TUEL 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”, da parte del:

- Responsabile del settore amministrativo per la regolarità tecnica;
- Responsabile del settore contabile per la regolarità contabile;

Con votazione unanime resa in forma palese;

DELIBERA

di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra riportata,

Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, TUEL n. 267/2000.

Allegato alla deliberazione C.C. n. 48 del 27/12/2012

Schema di

<p>CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA FUNZIONE FONDAMENTALE: ATTIVITÀ, IN AMBITO COMUNALE, DI PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE E DI COORDINAMENTO DEI PRIMI SOCCORSI</p>
--

L'anno duemiladodici (2012) il giorno (.....) del mese di, presso la sede della comunità montana alto e medio Metauro – sita in via Manzoni, n. 25, Urbania;

TRA

la comunità montana alto e medio Metauro (PU), rappresentata dal sig., in qualità diautorizzato con delib. CC n. del; (da ora comunità montana)

E

Il comune di ...SANT'ANGELO IN VADO rappresentato dal sig., in qualità diautorizzato con delib. CC n. del

PREMESSO CHE:

- la Parte I^a, Titolo I^o, capo V^o del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali, promuove l'esercizio di funzioni e servizi da parte dei Comuni;
- in particolare, l'art. 30 del medesimo TUEL, prevede che gli enti locali possano stipulare tra loro apposite convenzioni per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- gli enti contraenti, con le sopraelencate deliberazioni consiliari, hanno disposto di stipulare una convenzione per la gestione associata della funzione fondamentale comunale "*attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi*", mediante costituzione di un Ufficio comune, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni (da ora TUEL);
- la gestione associata risulta essere quella più conveniente, in relazione alla complessità della materia, per quanto riguarda l'efficacia, efficienza, tempestività ed economicità del servizio;

TUTTO CIÒ PREMESSO

CONVENGONO TRA LORO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 PREMESSA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Articolo 2

OGGETTO

La presente convenzione disciplina la gestione associata delle attività finalizzate al coordinamento e all'organizzazione dei servizi di protezione civile.

I comuni aderenti, a mezzo dei rispettivi legali rappresentanti, delegano pertanto alla comunità montana, con sede a Urbania, che a mezzo del legale rappresentante accetta, le attività finalizzate al coordinamento e all'organizzazione dei servizi di protezione civile.

Articolo 3 FINALITÀ

La gestione associata delle funzione è finalizzata a garantire:

- la disponibilità sul territorio della comunità montana di un'attività di coordinamento per la programmazione e organizzazione dei servizi di Protezione Civile;
- l'uniformità di criteri e interventi su tutto il territorio degli enti aderenti;
- l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la rispondenza al pubblico interesse dei servizi erogati.

Per la realizzazione di quanto sopra, gli enti aderenti conferiscono apposita delega all'ente capo-convenzione al fine di operare, in luogo e per conto degli altri enti, sulle materie disciplinate dal servizio, anche in relazione alle disposizioni in materia di gestione obbligatoriamente associata delle funzioni fondamentali dei comuni, previste all'art. 14, commi da 25 a 31-quater, del d.l. n. 78/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 4 ENTE CAPO-CONVENZIONE

Quale soggetto capofila è individuata la comunità montana alto e medio Metauro – con sede a Urbania - la quale eserciterà le attribuzioni del servizio associato mediante utilizzo di proprio personale e degli Enti aderenti e/o avvalendosi di rapporti di collaborazione con soggetti pubblici o privati operanti nel settore.

Periodicamente l'ente capofila verifica, con i sindaci dei comuni convenzionati o con i legali rappresentanti di eventuali altri enti aderenti, l'andamento della gestione anche per avanzare proposte per il suo miglioramento.

Articolo 5 ATTIVITÀ DELEGATE, AMBITI DI INTERVENTO E COMPETENZA DEI SINGOLI ENTI

Rientrano nelle attività dell'ente capo-convenzione:

- a) la redazione e aggiornamento del piano intercomunale di protezione civile avvalendosi allo scopo delle previsioni dei singoli comuni e dei programmi regionale e provinciale di previsione e prevenzione;
- b) la promozione di esercitazioni di protezione civile che vedano coinvolti tutti i soggetti necessari per testare i piani di emergenza, comunali e/o intercomunale;

- c) la valorizzazione del volontariato di protezione civile, anche tramite convenzioni promosse dalla comunità montana ovvero delle singole amministrazioni locali, con l'obiettivo di massimizzare le sinergie e l'utilizzo delle varie specialità, sia tecniche che operative, presenti nel territorio;
- d) l'individuazione, per il raggiungimento di particolari obiettivi, di esperti del settore a cui affidare specifiche attività di collaborazione, studio, ricerca e consulenza.
- e) L'utilizzazione dei gruppi Comunali di Protezione Civile per la lotta antincendi boschivi (AIB) sulla base della disponibilità dei singoli volontari;

Al fine di garantire l'indispensabile supporto conoscitivo al referente della comunità montana, ogni singolo comune individua un referente tra il proprio personale.

Ogni comune pone in essere le attività sottoindicate, indispensabili all'aggiornamento e gestione del proprio piano di protezione civile:

- aggiornamento delle risorse di protezione civile presenti sul proprio territorio, sia pubbliche che private;
- aggiornamento dell'elenco delle associazioni di volontariato di protezione civile con le relative specializzazioni;
- aggiornamento dell'elenco dei responsabili delle funzioni di supporto, corredato dei relativi numeri di reperibilità, con l'individuazione delle loro specifiche conoscenze in relazione alla funzione ricoperta;
- verifica delle aree di ammassamento destinate ad accogliere materiali, mezzi e operatori di soccorso nonché dei punti di raccolta per la popolazione;
- mappatura delle zone del territorio comunale che, per la loro particolare posizione e per l'esperienza storica, si prevede possano essere maggiormente a rischio in caso di emergenza;
- aggiornamento costante degli elenchi delle persone e delle famiglie presenti nelle aree a rischio.
- ogni Comune mette altresì a disposizione della Comunità Montana i gruppi Comunali di Protezione Civile per la lotta antincendi boschivi (AIB);

Restano pienamente confermate le funzioni in materia di protezione civile attribuite ai sindaci dei singoli comuni aderenti, così come disciplinate dalle leggi nazionali e regionali nel tempo vigenti.

Articolo 6 **DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata di anni cinque (5). L'esercizio unificato del servizio di protezione civile decorre dal 1° gennaio 2013.

Articolo 7 **AMBITO TERRITORIALE**

L'ambito territoriale della gestione unitaria è individuato nel territorio dei comuni aderenti alla presente convenzione.

Articolo 8

FORME DI CONSULTAZIONE

La competenza per la soluzione delle problematiche delle funzioni delegate all'ente capo-convenzione è affidata alla giunta della comunità montana;

L'ente capo-convenzione si impegna ad adottare forme di consultazione permanente con i comuni convenzionati ed a trasmettere agli enti aderenti una relazione annuale sull'andamento della funzione fondamentale gestita in forma associata.

Articolo 9 ORGANIZZAZIONE TECNICA E DI INDIRIZZO GESTIONALE

Per dare attuazione alla finalità di cui ai precedenti articoli 3 e 5 si individuano i seguenti soggetti:

- a) **Il referente dell'Ente capofila:** ha il compito di dare attuazione alle attività di cui all'art. 3 e al programma delle attività e delle priorità da perseguire elaborate dal Comitato Intercomunale;
Il suddetto referente viene individuato tra i funzionari, inquadrati in Cat. "D" del vigente sistema di classificazione del personale del comparto regioni ed autonomie locali, dell'ente capo-convenzione, previo parere favorevole del Comitato Intercomunale.
- b) **Il Comitato Intercomunale:** è costituito dal presidente dell'ente capo-convenzione e dai sindaci di ciascun comune aderente alla gestione associata di protezione civile. Alle riunioni del Comitato possono prendere parte il Referente dell'Ente Capofila e il Responsabile del Servizio Associato di Polizia Locale. Il comitato intercomunale ha il compito primario di definire i programmi da attuarsi annualmente e di stabilire gli interventi necessari nei casi di urgente attivazione dei servizi di protezione civile. Le riunioni del Comitato Intercomunale vengono convocate e presiedute dal presidente della comunità montana.
- c) **Il Comitato Tecnico** è costituito dal referente dell'Ente capofila e dai rappresentanti tecnici Comunali, designati da ogni ente tra le figure apicali;
Il Comitato tecnico si riunisce periodicamente e comunque una volta all'anno per esaminare le questioni tecniche e gestionali della funzione associata, secondo le direttive e gli indirizzi espressi dal Comitato Intercomunale;
Il Comitato tecnico viene convocato dal referente dell'Ente capofila.

Articolo 10 DOTAZIONE ORGANICA

La dotazione organica necessaria per la gestione delle attività relative alla funzione "Protezione Civile" verrà definita dalla Giunta dell'ente capo-convenzione, con provvedimenti di natura regolamentare ed atti di organizzazione, secondo le modalità previste dal Regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'ente capo-convenzione, sentito il Comitato Intercomunale.

In caso di necessità l'ente capo-convenzione potrà procedere ad assunzione di personale a tempo determinato; instaurare rapporti di collaborazione con soggetti esterni pubblici o privati ed avvalersi della collaborazione e supporto di enti, società ed organismi già operanti nel settore. I

relativi oneri saranno coperti dall'ente capo-convenzione previa intesa sul riparto delle spese tra gli Enti aderenti alla Convenzione.

Articolo 11

BENI STRUMENTALI

I comuni aderenti alla presente convenzione potranno conferire all'Ente capofila, previa intesa con lo stesso, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature tecniche ed informatiche da utilizzare per la gestione delle attività oggetto della presente convenzione.

I beni mobili, gli arredi, le attrezzature tecniche ed informatiche di cui al precedente comma, in caso di scioglimento della comunità montana o revoca delle funzioni, ritornano nella piena disponibilità dell'Ente proprietario;

Con apposita disciplina, approvata dall'ente capo-convenzione previa intesa nel Comitato Intercomunale, saranno comunque determinate il riparto delle spese di gestione e le modalità di utilizzo dei veicoli, mezzi ed attrezzature facenti capo alla protezione civile, in caso di emergenza in uno o più comuni aderenti alla presente convenzione.

Articolo 12

RIPARTIZIONE DELLE SPESE

I costi globali per la realizzazione delle attività di cui alla presente convenzione vengono sostenuti dall'ente capo-convenzione, con eventuali fondi trasferiti dai comuni firmatari della convenzione e con entrate proprie.

I costi saranno ripartiti fra i comuni sulla base della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente.

Qualora i servizi abbiano un'articolazione territoriale o esplicitamente richiesti da un singolo comune, la suddivisione delle spese avverrà in base ai costi sostenuti sui singoli territori comunali.

Saranno rimborsate al comune di appartenenza le spese per il personale eventualmente comandato alla comunità montana per lo svolgimento dei compiti di cui alla presente convenzione.

Articolo 13

RECESSO - REVOCA DEL SERVIZIO

Il recesso di un comune dal servizio di Protezione Civile è deliberato dal proprio consiglio comunale ed è comunicato all'ente capo-convenzione entro il 30 giugno ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Di comune accordo verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati Dalla comunità montana e, nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo, si procederà a maggioranza dei comuni. In ogni caso il comune recedente non può far valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature comuni.

In caso di recesso dalla gestione associata, il personale già dipendente del comune ritorna all'amministrazione di provenienza e conserva la posizione giuridica ed il trattamento economico fondamentale maturato.

Articolo 14 **INGRESSO DI NUOVI ENTI**

Si prevede la possibilità per altri enti di aderire alla presente convenzione, con apposita deliberazione consiliare, previa intesa con l'ente capo-convenzione;

La compartecipazione dei nuovi enti alle spese di funzionamento dell'Ufficio Unico di coordinamento sarà preventivamente determinata con l'ente capo-convenzione, senza oneri aggiuntivi di alcun genere per gli enti di prima adesione.

Articolo 15 **CONTROVERSIE**

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i comuni e tra essi e l'ente capo-convenzione, anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate ad un collegio arbitrale composto di tre membri, così individuati:

- uno nominato dal presidente della giunta regionale Marche con funzioni di presidente;
- uno nominato dal presidente della comunità montana;
- uno nominato dal comune o dai comuni avanzanti contestazioni.

Gli arbitri, così nominati, giudicheranno in via amichevole, senza formalità a parte il rispetto del principio del contraddittorio. La pronuncia del collegio è definitiva ed inappellabile.

Articolo 16 **RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le amministrazioni, con adozione se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonché al codice civile e alle leggi in materia.

Articolo 17 **REGISTRAZIONE**

Il presente atto sarà soggetto a registrazione, solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPR 131/1986 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il comune di _____
Per il comune di _____

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 48 DEL 27/12/2012

Per il comune di _____

Per la comunità montana alto e medio Metauro _____

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to Sig. Bravi Settimio

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Specchia Maria Gabriella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 09/01/2013 al 24/01/2013 ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 .

Sant'Angelo in Vado, li 09/01/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Specchia Maria Gabriella

È copia conforme all'originale.

Sant'Angelo in Vado, li 09/01/2013

IL Segretario Comunale

Dott.ssa Specchia Maria Gabriella

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4°, D.Lgs. Nr. 267/2000;
- Diviene esecutiva il 19/01/2013, giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'Art. 134, 3° Comma, D.Lgs. Nr. 267/2000

Addì, 09/01/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Specchia Maria Gabriella



COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera nr. **48**

Data Delibera **27/12/2012**

Ufficio: Servizio Affari Generali

OGGETTO

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI PER ATTIVITÀ, IN AMBITO COMUNALE, DI PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE E DI COORDINAMENTO DEI PRIMI SOCCORSI.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

<p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE</p> <hr/> <p>Data 15/12/2012</p> <p>IL Responsabile del Settore F.to Sacchi Augusto</p>
<p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : FAVOREVOLE</p> <hr/> <p>Data 15/12/2012</p> <p>IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI F.to Lani Claudio</p>

Visto, si attesta la copertura finanziaria ex art. 151 L. 267/2000, della complessiva spesa di euro _____.

Competenza _____

Impegno _____

Residui _____

Liquidazione _____

Registrato _____

Cap./Art. _____

Preno.: PREN/ _____

Storni/Variar. _____

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Data, _____

F.to Lani Claudio